

RELAZIONE ILLUSTRATIVA BILANCIO DI PREVISIONE 2016 E TRIENNALE 2016 - 2018

PREMESSA

La presente relazione, prodotta ad integrazione e a corredo del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione 2016 e triennale 2016-2018, analizza le disposizioni limitative della spesa, documentandone l'ottemperanza in relazione ai vincoli finanziari vigenti per le Pubbliche Amministrazioni e a quelli specificatamente codificati per le Università.

Per l'esercizio finanziario 2016, continuano a trovare applicazione le norme previste:

- » dal Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con Legge 30 luglio 2010, n. 122;
- » dal Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con Legge 6 agosto 2008, n. 133;
- » dal Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135 recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini;
- » dalla Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013);
- » dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89 recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale.

La bozza di disegno di legge di stabilità per il 2016 prevede che, anche per il triennio 2016 - 2018, continuino ad applicarsi le disposizioni previste per il triennio 2013 - 2015 dall'art. 1, comma 637, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, relative al concorso degli Atenei al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.

Più in particolare, come per il precedente triennio, l'adottanda disposizione legislativa, ove confermata, stabilirà che il fabbisogno programmato per l'anno 2016 per il sistema universitario (limite dei pagamenti a valere sul conto di Tesoreria dello Stato) sia determinato incrementando del 3% il medesimo fabbisogno per l'anno 2015.

Si rammenta, inoltre, il limite alla contribuzione universitaria definito dal DPR 25 luglio 1997, n. 306, come modificato dalla Legge 6 luglio 2012, n. 95, e il limite massimo per le spese per personale e indebitamento prescritte dal Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 49 e s. m. e i..

Il processo di programmazione finanziaria per l'esercizio 2016 (e per il triennio 2016-2018), propedeutico alla formazione del Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio e del Bilancio Unico di Ateneo triennale, è stato attentamente valutato garantendo gli equilibri per l'intero triennio.

Tale processo ha consentito la redazione di piani operativi in cui sono specificati gli obiettivi da perseguire, i mezzi da impiegare e le operazioni da compiere entro l'arco temporale di pianificazione.

La definizione dell'equilibrio proventi/oneri è stata contraddistinta da una valutazione prudenziale delle entrate che si prevede di incamerare nell'esercizio 2016 e nel triennio oggetto di analisi, congiuntamente ad un'attenta analisi degli oneri che dovranno essere sostenuti.

Il processo di formazione delle compatibilità finanziarie è stato, inoltre, connotato da un'attenta valutazione nelle decisioni di spesa, in considerazione del perdurare della difficile situazione che interessa il sistema universitario ed il Paese.

Il documento contabile è stato redatto ai sensi delle disposizioni del Decreto Legislativo 27 gennaio 2012, n. 18 e dalle successive disposizioni attuative, i cui contenuti essenziali sono di seguito rappresentati.

Il D.Lgs. 27 gennaio 2012, n. 18 prevede che le università pubbliche sono tenute, entro il 31 dicembre dell'anno precedente all'esercizio di riferimento, alla predisposizione di un bilancio unico d'ateneo di previsione annuale, composto da budget economico e degli investimenti unico e di un bilancio unico d'ateneo di previsione triennale, nonché all'approvazione contestuale di un bilancio preventivo unico d'ateneo in contabilità finanziaria.

Si è inoltre proceduto alla quantificazione delle economie con vincolo di destinazione non impegnate nel corrente anno, al fine di sommare tale importo agli stanziamenti di competenza dell'esercizio finanziario 2016.

L'iter di formazione del Progetto di Bilancio dell'Amministrazione Centrale, composto dalla somma tra le previsioni finanziarie effettuate dai Centri di Responsabilità (Dipartimenti Amministrativi e Centro Servizi Informatici) e l'ammontare delle economie da riscrivere nei Capitoli del Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2016, si è svolto parallelamente a quello dei Centri di Gestione Autonoma (Dipartimenti e Centri Interuniversitari).

Le predette previsioni sono infine confluite nei seguenti documenti:

1. Bilancio unico d'Ateneo di previsione annuale, composto da budget economico e degli investimenti unico di Ateneo;
2. Bilancio preventivo unico d'Ateneo in contabilità finanziaria.

In sede previsionale sono stati valutati i principi contabili e postulati di bilancio di cui all'art. 2 del Decreto Interministeriale 14 gennaio 2014 n.19 rimandando, per quanto non espressamente previsto dal Decreto, alle disposizioni del Codice Civile ed ai Principi Contabili Nazionali emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità. Tra questi si segnalano:

- il principio della competenza economica: la rappresentazione dei valori avviene utilizzando le logiche, gli schemi ed i principi della contabilità economico-patrimoniale; si supera, quindi, la rilevanza finora data al momento in cui sorge l'obbligazione giuridica e si attribuisce rilevanza alle utilità economiche cedute e/o acquisite anche se non collegate ai relativi movimenti finanziari;
- il principio dell'unicità: le voci di bilancio non possono essere articolate in modo da destinare i ricavi alla copertura solo di determinati costi o determinate fonti alla copertura di determinati impieghi, salvo diverse disposizioni normative;
- il principio dell'equilibrio di bilancio: il bilancio preventivo unico d'Ateneo deve essere approvato garantendone il pareggio e tale pareggio deve essere mantenuto anche durante la gestione;
- il principio della prudenza: nel bilancio unico d'Ateneo di previsione annuale devono essere iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo considerato, mentre le componenti negative saranno limitate alle sole voci sostenibili e direttamente collegate alle risorse;
- il principio della flessibilità: i documenti contabili di previsione possono essere aggiornati non solo per evitare la rigidità nella gestione ma anche per fronteggiare gli effetti derivanti dalle circostanze imprevedibili e straordinarie che si possono manifestare durante la gestione.

Lo schema del Progetto di Bilancio Unico di Previsione in contabilità finanziaria presenta gli stanziamenti proposti per l'esercizio finanziario 2016, confrontati con le previsioni del precedente esercizio.

DETERMINAZIONE DEL RISULTATO PRESUNTO

L'esercizio finanziario 2015 fa registrare un presunto avanzo, riferito alla sola gestione autonoma dell'amministrazione centrale, pari ad Euro 17.600.000,00.

Al miglioramento del risultato di amministrazione, quantificato in - 6.177.236,16 in sede di approvazione del Bilancio Unico di Previsione di Ateneo per l'esercizio in corso, hanno concorso, tra gli altri:

- la riduzione del disavanzo di amministrazione dell'esercizio 2014, presuntivamente determinato in sede di predisposizione del bilancio 2015 nella misura di Euro 7.455.911,02 e certificato in sede di approvazione del conto consuntivo dello stesso anno quale avanzo di amministrazione per Euro 2.565.108,24 (al lordo della quota di Euro 3.736.462,88 per assestare il fondo dei residui perenti alla sua effettiva consistenza, pari ad Euro 3.736.462,88);

- la consistenza residua del fondo per la reiscrizione dei residui perenti, che si ritiene non debba essere oggetto di reiscrizione nel corso del corrente esercizio, al netto della quota che si è provveduto ad incrementare in sede di assestamento per adeguare lo stesso fondo alla sua effettiva consistenza (100%), per Euro 6.563.537,12 (Euro 10.300.000,00 - Euro 3.736.462,88);

- la consistenza del fondo oneri e rischi, non oggetto di utilizzo nel corso del corrente anno, stimata in circa 6 milioni di euro, sebbene riproposta per l'anno 2016, unitamente ad ulteriori potenziali obbligazioni pregresse, rivenienti da contenziosi in atto, per le quali si è provveduto ad istituire specifico fondo, come più avanti sarà meglio esplicitato.

Non si tiene conto in questa sede degli ulteriori risparmi che, in considerazione delle proiezioni dei costi del personale riferiti al mese di dicembre, potranno maturare a valere sui pertinenti stanziamenti.

Si riporta di seguito la situazione amministrativa e finanziaria dell'anno corrente.

Fondo cassa al 1° gennaio 2015	Euro 76.157.764,15
a) Somme riscosse in conto competenza e in conto residui dal 1° gennaio al 30 settembre 2015	Euro 250.847.197,03
b) Somme pagate in conto competenza e in conto residui dal 1° gennaio al 30 settembre 2015	Euro 261.040.828,64
Fondo cassa al 30 settembre 2015	Euro 65.964.132,54

Fondo cassa al 30 settembre 2015	Euro 65.964.132,54
c) Somme che si prevede di riscuotere in conto competenza e in conto residui dal 1° ottobre al 31 dicembre 2015	Euro 123.640.723,50
d) Somme che si prevede di pagare in conto competenza e in conto residui dal 1° ottobre al 31 dicembre 2015	Euro 103.536.082,74
Fondo cassa presunto al 31 dicembre 2015	Euro 86.068.773,30
e) Residui attivi anni precedenti al 2015	Euro 79.351.793,00
f) Residui attivi presunti dell'anno 2015	Euro 45.500.956,11
g) residui passivi anni precedenti al 2015	Euro 46.506.861,05
h) Residui passivi presunti dell'anno 2015	Euro 74.205.504,30
I)Avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2015	Euro 90.209.157,06
L)Economie con vincolo di destinazione dell'amministrazione centrale (riporti anno 2016)	Euro 34.362.438,60
M) Avanzo presunto di amministrazione Centri autonomi di gestione	Euro 38.246.718,46
Presunto avanzo riferito alla gestione autonoma dell'amministrazione centrale esercizio finanziario 2015 (I - L - M)	Euro 17.600.000,00

Dopo una serie ininterrotta di disavanzi registrati negli ultimi anni in sede di approvazione dei bilanci di previsione (fin dall'anno 2010), grazie agli effetti prodotti dalle misure del Piano di Rientro e di Rilancio ed alla politica di contenimento della spesa e di razionalizzazione dell'utilizzo delle limitate risorse disponibili, l'Ateneo può finalmente vantare, per il 2016, un risultato a pareggio.

Particolarmente positivo è il risultato relativo alla gestione di competenza di parte corrente per l'intero triennio, pur in presenza della previsione di riduzione del Fondo di Finanziamento Ordinario nella misura prudenziale, per ciascun anno, del 2%, che pone in evidenza come il Piano di Rientro e di Rilancio abbia posto le basi per la sostenibilità, anche nel medio periodo, delle attività dell'Ateneo.

Se ne riporta, di seguito, l'andamento.

Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Euro 6.642.101,27	Euro 9.305.895,59	Euro 7.253.173,80

FONDO PER IL FINANZIAMENTO ORDINARIO 2016

In assenza di qualsivoglia comunicazione del Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca sulla ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario per l'anno 2016, si è provveduto, per tale anno, ad operare una stima prudenziale, prevedendo un abbattimento del 2% delle assegnazioni provvisoriamente disposte per l'anno corrente a titolo di quota base e quota premiale (percentuale massima che ciascun Ateneo potrà subire per l'anno 2016). Si riporta, di seguito, prospetto di relativa determinazione.

Fondo di Finanziamento Ordinario		2015		2016 (con riduzione del 2% della quota base e premiale)				
Quota base	Quota base storica	107.752.318,00	175.838.027,00	172.321.266,46	Stima 2016 con riduzione del 2% della quota 2015			
	Costo standard	37.118.815,00						
Quota premiale	VQR	19.692.507,00						
	Politiche di reclutamento	6.334.537,00						
	Internazionalizzazioni didattiche	1.359.365,00						
	Studenti regolari	3.249.748,00						
Quota perequativa	Clausola di salvaguardia							
	Accelerazione	330.737,00						
Piano straordinario associati	2011					2.835.867,00	2.723.513,00	Per il 2016 medesimi valori consolidabili dell'anno 2015
	2012	2.723.513,00						
	2013	112.354,00						
Totali come da assegnazione MIUR D.M. 8 giugno 2015, 335		178.673.894,00	178.673.894,00	175.157.133,46				
Assegnazione Borse di studio post lauream			3.115.695,00	3.053.381,10	Stima 2016 con riduzione del 2% della quota 2015			
TOTALE PREVISIONE FFO 2016				178.210.514,56				

La predetta quantificazione non tiene conto delle quote finalizzate di FFO relative a:

- Studenti diversamente abili (Euro 87.022,00 per l'anno in corso)
- Ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lett. B), anche tenuto conto del finanziamento straordinario previsto dal Disegno di Legge di Stabilità 2016, pari ad euro 55 milioni per il sistema (quota ancora non comunicata per il 2015)
- Fondo Sostegno Giovani di cui al DM 29 dicembre 2014, n. 976, relativo al finanziamento delle aree disciplinari di interesse comunitario, mobilità internazionale studenti e tutorato (Euro 1.352.416,00 per l'anno in corso)
- Programmazione Triennale del Sistema Universitario 2016 - 2018, per l'eventuale quota del 2016 (Euro 1.328.037,00 per l'anno in corso)
- Integrazione INPS assegnisti di ricerca (quota ancora non comunicata per il 2015)
- Chiamate dirette per merito scientifico, anche tenuto conto del finanziamento straordinario previsto dal Disegno di Legge di Stabilità 2016, pari ad Euro 50 milioni per il sistema
- Visite fiscali
- Piano lauree scientifiche
- Eventuali ulteriori quote con vincolo di destinazione.

Le predette entrate, stante la natura vincolata, saranno stanziare in bilancio con successivo provvedimento di variazione, a seguito del ricevimento dei provvedimenti ministeriali di relativa assegnazione.

Eventuali maggiori entrate rispetto alla quota di FFO non soggetta a vincolo di destinazione, come sopra quantificata in Euro 178.210.514,56, anche dovute all'eventuale ulteriore incremento della quota correlata al "*costo standard per studente in corso*" (pari per l'anno in corso al 25% delle quota base), potranno concorrere al miglioramento del risultato di esercizio o essere oggetto di variazione di budget per far fronte a maggiori esigenze istituzionali.

Di non poco conto appare la drastica riduzione del fondo rispetto all'analogha assegnazione per l'anno 2008, pari, per questo Ateneo, ad Euro 217.457.214,00.

Il taglio del fondo, rispetto alla previsione 2016, ammonta, pertanto, ad Euro 39.246.699,44.

Tanto, senza considerare le riduzioni lineari a talune voci di costo, oggetto di rimborso al Bilancio dello Stato fin dall'anno 2011, come più avanti sarà meglio precisato, e le quote confluite nel finanziamento ordinario a decorrere dall'anno 2014 ed in passato oggetto di separata assegnazione, in particolare relative a:

- reclutamento straordinario dei ricercatori ex artt. 1, comma 650, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (cosiddetta Legge Mussi) e 3, comma 563, della Legge 24 dicembre 2003, n. 350, per Euro 4.025.705,00 (confluiti nel FFO dal 2012);
- borse di studio per dottorati di ricerca, confluite nel fondo, la cui previsione di entrata è stata stimata per l'anno 2016 in Euro 3.053.381,10.

per un totale di Euro 7.079.086.

Rispetto all'anno 2008, il Fondo di Finanziamento Ordinario 2016 fa registrare una perdita di circa 46 milioni di Euro.

Tanto, pur in un contesto di fisiologico incremento nel tempo dei costi per l'acquisizione di beni e servizi e degli oneri di manutenzione del vasto patrimonio edilizio e strumentale di questo Ateneo, anche dovuto agli incrementi delle aliquote IVA intervenuti in tale arco temporale.

Le predette considerazioni pongono, inevitabilmente, un limite all'adozione del bilancio triennale, peraltro consistente nella difficoltà di poter disporre, in un'ottica pluriennale, di sufficienti informazioni sulla dinamica delle assegnazioni del finanziamento statale.

A tale ultimo riguardo, si precisa che, per gli anni 2017 e 2018, la previsione del finanziamento ordinario è stata ulteriormente ridotta, in via prudenziale, per ciascun anno, nella misura del 2%.

Si rappresenta, inoltre, che la voce di entrata in argomento è stata iscritta in corrispondenza del Capitolo di entrata 1020101 "*Assegnazioni MIUR per fondo finanziamento ordinario*" del bilancio in contabilità finanziaria e, stante la corrispondenza in ordine ai relativi principi di contabilizzazione, per analogo valore, all'interno dei proventi operativi in corrispondenza del codice II "*Contributi*" - punto 1) "*Contributi MIUR e altre Amministrazioni Centrali*" del Budget Economico.

TASSE E CONTRIBUTI UNIVERSITARI

I proventi rivenienti dalla contribuzione studentesca, per l'iscrizione a corsi di laurea e di laurea magistrale, sono stati prudenzialmente stimati sulla base della previsione per l'anno 2015, ridotta del 3,7%, pari alla flessione del numero di iscrizioni registrata tra gli anni accademici 2013/2014 e 2014/2015 (da 51.340 a 49.418 studenti).

Si rammenta, a tal riguardo, che anche la stima per l'anno corrente, presa a riferimento per l'ulteriore abbattimento del 3,7%, era stata a suo tempo quantificata con una prudenziale riduzione dell'1,5% degli iscritti/immatricolati, rilevati alla data del 20/11/2014, per l'anno accademico 2013/2014 (51.595 studenti, successivamente assestati a n. 51.340, pertanto in misura maggiore al dato ridotto dell'1,5%).

Ove la predetta flessione non dovesse verificarsi, potranno registrarsi maggiori proventi, la cui eventuale fruizione sarà subordinata all'adozione di successivo provvedimento di variazione di budget per l'anno corrente.

Non si è altresì ritenuto prudenzialmente di prendere in considerazione, per la quantificazione del presunto risultato di amministrazione 2015, i maggiori ricavi che potrebbero maturare già nel corrente anno per effetto dell'azione di contrasto all'evasione contributiva avviata di concerto con il Comando Provinciale della Guardia di Finanza, in attuazione del Piano di Rientro e di Rilancio 2014 - 2016 e del Protocollo d'intesa stipulato con il medesimo Comando in data 13 marzo 2014.

Si rinvia la contabilizzazione delle eventuali maggiori entrate rilevabili per effetto dell'azione deterrente delle verifiche in atto (è stata sottoposta a verifica, nell'anno in corso, la dichiarazione sostitutiva unica ISEE di circa novanta studenti), in sede di approvazione del conto consuntivo per il corrente esercizio.

In conseguenza delle misure programmate nel Piano di Rientro e di Rilancio 2014 - 2016, così come recepite nel Regolamento Tasse di Ateneo approvato dal Consiglio di Amministrazione per l'anno accademico 2015/2016, si stima, inoltre, un maggior gettito, a titolo di contributi, per:

- Euro 837.250,00, in relazione al contributo fisso di Euro 50,00 a carico di 16.745 studenti fuori corso, introdotto dall'A.A. 2015/2016;

- Euro 860.189,00 in relazione ai maggiori proventi derivanti dai nuovi scaglioni ISEE di contribuzione (10 nuovi scaglioni, da Euro 43.729,01 ad Euro 399.999,01), come prudenzialmente stimati nel medesimo Piano.

L'importo complessivo iscritto nel Bilancio Unico di Previsione 2016 in contabilità finanziaria ammonta ad euro 34.680.039,00, come risulta dalla previsione iscritta in corrispondenza dei Capitoli di entrata 1010101 "*Tasse corsi di laurea e diplomi universitari*" e 1010106 "*Contributi corsi di laurea e diplomi universitari*".

Le predette entrate sono inoltre confluite nei proventi operativi del budget economico nella voce I "*Proventi Propri*" Punto 1) "*Proventi per la didattica*".

Come noto, l'art. 5 del D.P.R. 25 luglio 1997, n. 306¹ aveva stabilito che il gettito complessivo delle tasse d'iscrizione e dei contributi universitari non potesse superare il 20% dell'importo ricevuto da ciascun Ateneo statale a titolo di finanziamento ordinario (F.F.O.).

La tabella di seguito riportata dimostra l'esito dell'applicazione di tale normativa sul bilancio di previsione 2016.

A	Tasse corsi di laurea	10.527.626,83
B	Contributi corsi di laurea	24.152.411,78
C	Totale (A + B)	34.680.038,61
D	Rimborso tasse e contributi universitari.	525.000,00
E	Totale tasse e contributi al netto rimborsi (C - D)	34.155.038,61
F	Fondo di Finanziamento Ordinario 2014	178.210.514,56
	Rapporto tasse e contributi/FFO (E/F)	19,17%

La percentuale sopra indicata risulta comunque sovrastimata, tenuto conto degli abbattimenti previsti nella determinazione del limite alla contribuzione dall'art. 7, comma 42, della Legge 6 luglio 2012, n. 95², il quale ha stabilito che tra gli importi della contribuzione studentesca non vadano considerati quelli derivanti dagli studenti iscritti oltre la durata normale dei rispettivi corsi di studio.

Se si considerasse l'incidenza percentuale del numero stimato di studenti fuori corso, rispetto alla previsione totale di iscritti/immatricolati, pari al 34% (16.745 F.C./49.418 studenti totali), il rapporto tra tasse e contributi, al netto dei rimborsi, e Fondo di Finanziamento Ordinario, scenderebbe a circa il 14%.

Nonostante l'incremento di Euro 50,00 posto in essere dal 2015/2016 con riferimento agli studenti fuori corso ed alla nuova progressività degli scaglioni di reddito per la determinazione dei contributi, il rapporto tra contribuzione studentesca e FFO dell'Ateneo barese si conferma tra i più bassi del Paese.

¹ "Fatto salvo quanto disposto al comma 2 del presente articolo e all'articolo 4 la contribuzione studentesca non può eccedere il 20 per cento dell'importo del finanziamento ordinario annuale dello Stato, a valere sul fondo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) e comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537".

² "All'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo le parole "contribuzione studentesca" sono inserite le seguenti "degli studenti italiani e comunitari iscritti entro la durata normale dei rispettivi corsi di studio di primo e secondo livello".

RAPPORTO EX ART. 5 D.LGS. 29 MARZO 2012, N.49

Grazie al miglioramento degli indicatori di sostenibilità economico finanziaria, l'Università di Bari ha potuto fruire, per l'anno in corso, di un contingente di **20,84** punti organico, corrispondenti a circa il **35% del personale cessato**, per una quota, pertanto, superiore alla soglia minima garantita a ciascuna Università (30%), ai sensi del Decreto Ministeriale 21 luglio 2015 n. 503.

Si è così potuto fruire di un incremento del 100% del contingente di punti organico assegnato per il precedente anno (10 P.O. per il 2014).

L'Ateneo barese ha potuto infatti registrare, con riferimento ai punti organico 2015, di:

- un indicatore assunzionale pari al **78,52%**, per la prima volta al di sotto della soglia dell'80%, in relazione alla quale invece sarebbe corrisposta l'attribuzione minima di punti organico, pari al 30%;
- un ulteriore miglioramento, rispetto ai precedenti anni, dell'indicatore di sostenibilità economico finanziaria (ISEF) pari all'**1,04%**.

La dinamica delle assegnazioni di punti organico negli ultimi quattro anni pone infatti in evidenza il progressivo miglioramento registrato dall'Ateneo in relazione all'indicatore ISEF quantificato dal MIUR, come di seguito si evidenzia.

Situazione Punti Organico 2012			
P.O. cessati anno 2011	P.O. assegnati dal MIUR per l'anno 2012	% P.O. assegnati rispetto ai P.O. cessati nell'anno precedente	ISEF 2011
82,3	9,88	12,00%	0,97


Situazione Punti Organico 2013			
P.O. cessati anno 2012	P.O. assegnati dal MIUR per l'anno 2013	% P.O. assegnati rispetto ai P.O. cessati nell'anno precedente	ISEF 2012
82,7	5,67	6,86%	1,02

Situazione Punti Organico 2014			
P.O. cessati anno 2013	P.O. assegnati dal MIUR per l'anno 2014	% P.O. assegnati rispetto ai P.O. cessati nell'anno precedente	ISEF 2013
50	10	20%	1,02

Punti Organico 2015			
P.O. cessati anno 2014	P.O. assegnati dal MIUR per l'anno 2015	% P.O. assegnati rispetto ai P.O. cessati nell'anno precedente	ISEF 2011
59,65	20,84	34,94%	1,04

L'andamento dell'indicatore assunzionale per il periodo 2012 - 2015 è invece quello di seguito evidenziato.

Andamento dell'indicatore spese per il personale periodo 2012 - 2015 Università degli Studi di Bari Aldo Moro				
Anni	2012	2013	2014	2015
INDICATORE	84,61%	80,58%	80,40%	78,52%
<i>Banca dati ministeriale PROPER</i>				



Come è possibile desumere dalle tabelle sopra riportate e nonostante i miglioramenti registrati, continua a perpetuarsi l'insostenibile riduzione di punti organico rispetto alle cessazioni, anche dovuto alla sperequazione della distribuzione del relativo contingente di sistema tra le Università del Paese (50% per l'anno in corso), che i criteri ministeriali determinano e che non ha precedenti in tutto il pubblico impiego (ove anche si volesse paragonare il sistema universitario agli altri comparti del settore pubblico).

Nonostante i miglioramenti registrati, a fronte di un numero di cessazioni, espresse in punti organico, verificatesi negli anni 2011, 2012, 2013 e 2014, pari a **274,65**, il numero di assunzioni riconosciuto all'Ateneo barese per gli anni 2012, 2013, 2014 e 2015 è stato invece di soli **46,39** punti organico (pari al **17% dei cessati**).

Tanto - giova evidenziare - anche tenuto conto del blocco delle assunzioni, che la normativa aveva già imposto nei precedenti anni 2010 e 2011, fatta eccezione per l'assunzione dei ricercatori finanziati dalla legge c.d. Mussi.

Per l'anno 2016 potrà registrarsi un ulteriore incremento di punti organico a favore dell'Ateneo barese, rispetto al 2015, da un lato in ragione dell'ulteriore miglioramento che si prevede di registrare nei predetti indicatorie economico-finanziari, dall'altro, tenuto conto dell'incremento del *turn over* di sistema previsto dall'art. 66, comma 13 bis, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, e s. m. e i., in materia di assunzioni nelle Università Statali (60% per l'anno 2016, 80% per l'anno 2017 e 100% a decorrere dall'anno 2018).

COSTO DEL PERSONALE

Le disposizioni di cui ai commi 254 e 256 della Legge 23 dicembre 2004, n. 190 (legge di stabilità per il 2015) hanno previsto, tra l'altro, la proroga al 31 dicembre 2015 delle disposizioni inerenti il blocco della parte economica (**senza possibilità di recupero**) delle procedure contrattuali del personale dipendente delle amministrazioni pubbliche e il blocco dei meccanismi di adeguamento retributivo del personale non contrattualizzato delle pubbliche amministrazioni (tra cui i docenti e i ricercatori), nonché dei meccanismi di progressione automatica dello stipendio del medesimo personale.

In considerazione dell'orizzonte temporale in cui si collocano le disposizioni citate e della recente decisione assunta dalla Corte Costituzionale in data 24 giugno 2015 in merito alla dichiarata incostituzionalità del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti, si rende necessario considerare la maggiore spesa derivante dall'atteso aggiornamento del trattamento economico.

L'ultimo adeguamento retributivo per il personale docente e ricercatore è stato effettuato nell'anno 2010 (DPCM 30 aprile 2010), in base alla variazione media degli incrementi retributivi realizzati nel 2009 rispetto al 2008.

Per il triennio 2016 - 2018, ai fini di cui sopra, è stato preso a riferimento l'indice dei prezzi al consumo armonizzato per i Paesi dell'Unione Europea (IPCA: 1% per l'anno 2016 - 1,9% per il 2017 ed 1,8% per il 2018), applicato al valore economico delle retribuzioni.

Tanto, sia con riguardo agli incrementi automatici del Personale Docente e Ricercatore, sia con riferimento alla ripresa della contrattazione collettiva di comparto del personale tecnico amministrativo.

Di seguito si riporta l'andamento della spesa del solo personale strutturato docente, ricercatore e tecnico amministrativo nel periodo 2012 - 2016, al netto degli oneri a carico amministrazione, facendo presente che per gli anni 2015 e 2016 il dato fa riferimento alle previsioni di spesa definitive e che, per l'anno 2016, nel capitolo dei ricercatori è stata prevista la spesa di Euro 4.176.198,94, relativa agli arretrati anni 2001 - 2007 di cui alla Sentenza della Corte Costituzionale n. 191 del 21/5/2008 (ex tecnici laureati passati al ruolo di ricercatori), di cui più avanti si dirà.

		A	B	C	D	E	A - E
		2012	2013	2014	2015	2016	Diff erenza 16 - 12
101010	Personale docente	58.175.107,40	54.424.499,55	50.920.370,31	50.205.418,58	51.143.212,00	7.031.895,40
101020	Ricercatori	33.264.202,43	31.849.725,99	31.521.759,30	30.749.939,00	31.180.676,94	2.083.525,49
101030	Pres. Tecnico amm.vo	40.611.689,95	39.662.442,59	39.336.502,92	39.098.010,58	39.200.026,00	1.411.663,95
							10.527.084,84

Si rinvia all'esame degli elaborati contabili per l'analisi della spesa per l'intero triennio.

POTENZIALI OBBLIGAZIONI DI PAGAMENTO NON COPERTE DAGLI ATTUALI STANZIAMENTI DI BILANCIO

La problematica dell'iscrizione di "passività potenziali", in particolare riscontrabili dal nutrito contenzioso in itinere, costituisce un elemento di particolare criticità nella redazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016.

Come di seguito si avrà modo di rappresentare, l'esposizione a rischi di insorgenza di obbligazioni di pagamento, di competenza di esercizi pregressi, talvolta anche molto remoti, non oggetto di copertura tra gli attuali stanziamenti di bilancio, né tra i residui passivi, in un contesto caratterizzato da drastici tagli al finanziamento ordinario, ha limitato i margini entro i quali l'azione strategica di questo Ateneo potrà dispiegarsi nel prossimo futuro, anche in considerazione dell'esigenza di provvedere all'opportuna iscrizione di un adeguato fondo a copertura degli oneri e rischi futuri.

Tanto, a ben vedere, assume maggior pregio anche in ragione dell'incerta linea di demarcazione che separa le predette passività potenziali dai debiti fuori bilancio, per i quali, invero, si porrebbe l'esigenza, in presenza dei presupposti di legge, dell'integrale copertura.

Se ne riporta, di seguito, l'analitica rappresentazione.

- ***EURO 1.261.405,80 CURATELA DEL FALLIMENTO S.I.E. COSTRUZIONI GENERALI***

L'Ateneo è stato condannato al pagamento, a favore della Curatela del Fallimento S.I.E. Costruzioni Generali, degli importi di Euro 321.158,68, oltre interessi, a titolo di risarcimento danni + Euro 850.103,05, oltre interessi, a titolo di riserve + 24.200,00 per spese di giudizio, giusta sentenza del Tribunale Ordinario di Bari n. 2187/2015.

Con tale sentenza il Tribunale ha dichiarato l'illegittimità del provvedimento di risoluzione in danno assunto dall'Università degli Studi di Bari nei confronti della S.I.E. Costruzioni Generali S.p.a. l'11 luglio 2000 (per asserito inadempimento dell'appaltatore), in relazione

al contratto di appalto n. 1352, stipulato il 21 luglio 1999, per la realizzazione dell'Ospedale presso la Facoltà di Veterinaria di Valenzano.

Nell'ambito dell'annualità 2016, si è provveduto a stanziare il 50% del totale delle predette somme (321.158,68 + 850.103,03 + 24.000,00=1.195.261,71), **per un importo di Euro 597.631,00** (50% di Euro 1.195.261,71).

Avverso la sentenza di primo grado sopra citata è stato interposto appello.

La Corte d'Appello di Bari, con provvedimento emesso in data 9.11.2015, ha inoltre accolto l'istanza di inibitoria proposta dall'Università di Bari avverso la sentenza in argomento.

L'Ateneo è stato altresì condannato *"al pagamento della somma complessiva di Euro 52.364,09 oltre a interessi legali dalla data di iscrizione delle riserve, come indicata in citazione ..."* nonché *"al pagamento in favore dell'attrice (S.I.E. Costruzioni Generali S.p.a.) delle spese processuali che liquida nella misura complessiva di Euro 13.780,00 (di cui 350,00 per esborsi ed Euro 13.430,00 per compensi), oltre 15% spese generali cap e IVA come per legge ..."*, giusta sentenza del Tribunale di Bari 2310/2015.

Anche per tale sentenza, si è provveduto a stanziare, in corrispondenza dell'anno 2016, il 50% del totale delle predette somme (52.364,09 + 13.780,00=66.144,09), **per un importo di Euro 33.072,00** (50% di Euro 66.144,09).

Anche avverso tale decisione è stato proposto appello, giusta D.R. n. 2453 del 6/7/2015 e delibera del C. di A. del 30.10.2015.

- **EURO 4.176.198,94 - SORTE CAPITALE ARRETRATI 2001 - 2007 SENT. CORTE COSTITUZIONALE N. 191 - 21/5/2008**

Con sentenza n. 191 del 21 maggio 2008, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 103, terzo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nella parte in cui non veniva riconosciuta, ai ricercatori universitari, all'atto della loro immissione nella fascia dei ricercatori confermati, per intero ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e per i due terzi ai fini della carriera, l'attività effettivamente prestata nelle Università in qualità di tecnici laureati con almeno tre anni di attività di ricerca.

In conseguenza di tale sentenza, con decreti rettorali, emanati nell'anno 2009, l'Amministrazione ha formalizzato il riconoscimento, anche ai fini economici, dei predetti servizi pre-ruolo, a favore di n. 125 docenti e ricercatori. Tali provvedimenti hanno fatto scaturire l'obbligo di corrispondere, agli aventi titolo, le relative competenze arretrate, a far tempo dall'anno 2001. **Le stesse sono state effettivamente corrisposte solo per il periodo successivo all'anno 2007.**

Le competenze arretrate riferite invece al periodo 2001 - 2007, non iscritte tra le previsioni di spesa dei bilanci degli anni successivi alla decisione della Corte Costituzionale (anno 2008), quantificate nella misura complessiva di Euro 4.176.198,94, non trovano copertura tra gli attuali stanziamenti di bilancio. Se ne descrive, di seguito, la composizione per anno di maturazione.

Competenze arretrate Sentenza Corte Costituzionale n. 191 del 21 maggio 2008			
Anni	Competenze arretrate	Oneri riflessi	Totale spesa
2001	141.842,19	53.103,40	194.945,59
2002	353.235,63	132.101,65	485.337,28
2003	434.562,27	162.770,07	597.332,34
2004	473.828,29	177.676,40	651.504,69
2005	518.826,48	194.271,36	713.097,84
2006	540.241,93	201.588,95	741.830,88
2007	577.193,66	214.956,66	792.150,32
Totale fabbisogno arretrati anni 2001 - 2007			4.176.198,94

Al fine del compiuto inquadramento della vicenda finanziaria sopra rappresentata, giova, in ogni caso, osservare che, con decreto rettorale n. 9803 del 21 dicembre 2010, è stata disposta la sospensione, fino al 31 dicembre 2012, dell'efficacia dei citati decreti di riconoscimento dei servizi pre-ruolo e del diritto alla corresponsione delle relative differenze stipendiali per il periodo antecedente all'anno 2008.

Tanto poiché, come riportato nelle premesse del medesimo decreto, *“gli effetti espansivi di detta decisione (retius: sentenza Corte Costituzionale), determinano per l'amministrazione universitaria una nuova spesa, per la quale vanno indicati i mezzi di copertura finanziaria, nel rispetto dei principi stabiliti dall'art. 81 della Costituzione”*.

Secondo quanto riportato nella parte motiva del sopra citato provvedimento rettorale, la decisione del giudice costituzionale, avente natura di “sentenza additiva”, avrebbe dovuto comportare l'individuazione, da parte dello Stato, delle relative fonti di copertura, mediante incremento del Fondo di Finanziamento Ordinario a favore di questo Ateneo, giusta art. 5 della Legge 537/93.

A tale ultimo riguardo, con nota prot. n. 43417 del 29/6/2011 e successive note di sollecito prott. nn. 59983 del 29/9/2011 e 22277 del 27/3/2013, ad oggi rimaste prive di riscontro, è stata richiesta, al Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, l'integrazione del Fondo di Finanziamento Ordinario, nella misura occorrente a far fronte al pagamento degli arretrati in argomento.

Lo stesso Ministero, in riscontro all'atto di diffida inviato da uno degli aventi titolo al percepimento degli emolumenti arretrati, con nota prot. n. 4510 del 28/10/2011 ha in ogni caso precisato *“che le attribuzioni di questo Ministero relative al personale docente sono devolute alle Università di appartenenza in base alla vigente normativa”*, rammentando *“l'autonomia finanziaria e organizzativa di cui gode l'ateneo, prevista dalla Legge 9/5/1989, n. 168, art. 6, commi 1 e 2”*.

Avverso il citato decreto rettorale n. 9803 del 21 dicembre 2010, è stato presentato ricorso al T.A.R. Puglia contro questa Università ed il MIUR, chiedendo l'annullamento dello stesso e la *“condanna delle Amministrazioni resistenti, ciascuna per le rispettive competenze, al pagamento delle differenze retributive relative agli anni precedenti il 2008 e di tutti gli emolumenti accessori arretrati, con interessi e rivalutazione nella misura di legge”*.

Si evidenzia, infine, che per le medesime ragioni sopra riportate, con successivi decreti rettorali nn. 6326 del 28/12/2012 e 3228 del 28/10/2014, la sospensione dell'efficacia dei

precedenti decreti rettorali, concernenti il riconoscimento dei servizi pre-ruolo e delle relative differenze stipendiali, è stata disposta fino alla data del 31 dicembre 2016.

Tenuto conto di quanto sopra precisato, si è provveduto a stanziare, a titolo di mera previsione di spesa, nell'annualità 2016, a valere sulla specifica voce del personale ricercatore, l'intero importo riferito agli arretrati 2001 - 2007, per Euro 4.176.198,94, fermo restando che è in atto un tentativo di risoluzione bonaria della controversia giudiziaria, finalizzato alla rinuncia, da parte dei ricorrenti, di rivalutazione monetaria, interessi e spese legali, unitamente ad una possibile riduzione della sorte capitale, in misura del 10%.

- **EURO 5.000.000,00 (CIRCA) – SENTENZE CORTI D'APPELLO EX LETTORI**

Come riferito per le vie brevi dall'Avvocatura, questa Università è stata condannata dalle Corti di Appello di Bari e di Lecce al pagamento delle differenze stipendiali, rapportate al ruolo di ricercatore, a favore degli ex lettori (attuali Collaboratori ed Esperti Linguistici), con riconoscimento di interessi e rivalutazione monetaria, per un ammontare complessivo, pari alla sola sorte capitale, di circa 5 milioni di Euro.

Avverso le predette sentenze, sono stati proposti ricorsi in Cassazione per violazione dell'art. 26, comma 3, della Legge 240/2010.

Si precisa, inoltre, che per tali sentenze è stata chiesta ed ottenuta la sospensione della relativa esecutività, stante il danno grave e irreparabile che l'immediata esecuzione determinerebbe per l'Ateneo, così come anche rappresentato all'adita magistratura con apposita certificazione a firma del Dirigente del Dipartimento Gestione Risorse Finanziarie.

Nell'ambito del fondo oneri e rischi è stato stanziato l'importo di Euro 3.500.000,00 (70%), anche in considerazione del tentativo in atto di addivenire ad una soluzione transattiva con i ricorrenti, finalizzata al riconoscimento, per gli anni oggetto del ricorso, della retribuzione del ricercatore confermato a tempo definito, così come statuito dalla Corte di Giustizia Europea, incrementata di un'ulteriore corrispettivo parametrato all'esperienza acquisita.

A tal riguardo, è in corso di trattazione apposita ipotesi di contratto integrativo in materia di retribuzione a favore dei Collaboratori ed Esperti Linguistici.

- **EURO 2.670.530,00 - ARRETRATI ICI**

Ai fini ICI, in data 03/01/2013 il Comune di Bari ha notificato n. 5 avvisi di accertamento, per le annualità dal 2007 al 2011, per complessivi euro 2.670.530,00.

Il tentativo di risoluzione bonaria, esperito mediante istanza di accertamento con adesione, non ha prodotto alcun risultato, inducendo l'Ateneo a presentare ricorso presso la Commissione Tributaria Provinciale. Anche per quest'ultimo pende il contenzioso in attesa della notifica dell'udienza.

I predetti avvisi di accertamento vertono su immobili che, sebbene risultino di proprietà dell'Ateneo, non vengono da esso direttamente utilizzati.

E' il caso degli immobili trasferiti in proprietà all'Ateneo, nei decenni passati, da parte dello Stato, allorché furono soppresse le "opere universitarie", costituite con Regio Decreto n. 1592 del 1933.

Con la costituzione degli Enti regionali per il Diritto allo Studio, poi confluiti nell'unica ADISU Puglia, detti immobili sono stati ad essa concessi in uso gratuito. **Per soli detti immobili, il Comune di Bari ha chiesto, a titolo di ICI, il pagamento dell'importo di Euro 1,143.739,46** (quota parte di Euro 2.670.530,00).

Si precisa che con nota prot. n. 31879 - VIII/2 del 22 aprile 2015, l'Ateneo ha in ogni caso comunicato all'ADISU e per conoscenza alla Regione Puglia che "nella denegata ipotesi di rigetto del ricorso e di condanna dell'Università degli Studi di Bari al pagamento dei tributi, interessi e sanzioni contestati, e ogni eventuale onere accessorio, nonché nell'ipotesi in cui il Comune di Bari intendesse attivare la riscossione in pendenza di giudizio, questa Amministrazione, suo malgrado, si vedrà costretta a rivalersi integralmente nei confronti della Regione e dell'ADISU Puglia".

Per l'anno 2016, è stata in ogni caso prevista, nel fondo oneri e rischi, la somma di Euro 1.869.371,00, pari al 70% della pretesa impositiva, nelle more del giudizio.

L'incremento della percentuale, rispetto all'anno corrente (dal 50 al 70%), discende dalla circostanza che a breve saranno resi noti gli esiti del ricorso, stante l'udienza tenutasi presso la competente Commissione Tributaria Provinciale di Bari in data 30 ottobre 2015.

- **QUOTA RELATIVE AL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE DI COMPARTO, DIRIGENTE ED EP.**

A) **Euro 781.839,01** fanno riferimento all'importo stanziato, in via provvisoria e prudentiale, a titolo di possibile integrazione del trattamento economico accessorio che potrà eventualmente essere rideterminato in esito alle verifiche MEF per l'anno 2016. Tale importo, nelle more degli ulteriori e serrati approfondimenti avviati congiuntamente con il competente M.E.F., è stato stimato in relazione al Fondo rideterminato da questo Ateneo per l'anno 2016, anche tenuto conto delle adottande disposizioni in materia contenute nel DDL di stabilità 2016, pari ad Euro 1.852.320,00, al netto della spesa delle progressioni orizzontali maturate a decorrere dal 1° gennaio 2009, pari ad Euro 770.480,99, già a carico del pertinente capitolo stipendiale, nonché dell'importo di Euro 300.000,00 stanziato a valere sul Capitolo di spesa "Fondo per le progressioni economiche e la produttività art. 87 CCNL Università". Resta inteso che, a valere su tale stanziamento, non potrà essere disposto alcun pagamento, nelle more della compiuta definizione della verifica amministrativo contabile e della eventuale successiva certificazione del Fondo da parte del Collegio dei Revisori dei Conti, che potrà essere successivamente richiesta. Solo in esito all'eventuale positiva certificazione, l'importo in argomento potrà essere stornato, in tutto o in parte, mediante apposita variazione, sul pertinente capitolo di spesa "Fondo per le progressioni economiche e la produttività art. 87 CCNL Università", ai fini del suo utilizzo.

B) **Euro 35.379,00** quota per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza di cui alla nota M.E.F. prot. n. 60152 del 27.7.2015, non asseverata dal medesimo Dicastero poiché *"quanto asserito da questa Università non conteneva elementi conoscitivi tali da modificare l'originaria valutazione"*. Di tale importo saranno forniti chiarimenti al MEF, con la finalità di poterne chiederne l'asseverazione e la successiva certificazione al Collegio dei Revisori dei Conti.

C) **Euro 174.563,37** importo concernente le differenze retributive non utilizzate per effetto delle riduzioni applicate per l'anno 2015 al Personale della categoria Elevata Professionalità (10% della retribuzione di posizione eccedente l'importo minimo contrattuale in godimento nel 2014 + ulteriore 10% della retribuzione di posizione a titolo di integrazione della retribuzione di risultato, al fine di ricondurla alla misura del 20%). Di tale importo si propone il mero stanziamento e successivo accantonamento, senza alcuna possibilità di procedere a qualsivoglia pagamento, nelle more della compiuta definizione

della verifica amministrativo contabile svolta dal MEF nel periodo 9 luglio - 9 ottobre 2012, ai sensi della delibera del Consiglio di Amministrazione del 30/6/2015.

L'importo in argomento era stato iscritto in corrispondenza del Capitolo di spesa 101310 del bilancio di previsione 2015 e costituirà, in sede di approvazione del Conto Consuntivo dello stesso anno, economia di spesa, essendo stato riproposto per l'anno 2016 per analogo importo.

D) **Euro 222.013,00** importo concernente le differenze retributive non utilizzate per effetto delle riduzioni applicate per l'anno 2016 al Personale della categoria Elevata Professionalità (10% della retribuzione di posizione eccedente l'importo minimo contrattuale in godimento nel 2015 + ulteriore 10% della retribuzione di posizione a titolo di integrazione della retribuzione di risultato, al fine di ricondurla alla misura del 20%), giusta nota a firma del Direttore Generale prot. n. 85089 del 28/11/2014.

Di tale importo si propone il mero stanziamento e successivo accantonamento, senza alcuna possibilità di procedere a qualsivoglia pagamento, nelle more della compiuta definizione della verifica amministrativo contabile svolta dal MEF nel periodo 9 luglio - 9 ottobre 2012, ai sensi della delibera del Consiglio di Amministrazione del 30/6/2015.

- **QUOTA STIMATA SITUAZIONE DEBITORIA CENTRO ADDESTRAMENTO E RICERCA SCIENTIFICA IN ONCOLOGIA (CARSO)**

Euro 850.000,00 quota relativa all'esposizione debitoria del Consorzio "*Centro di Addestramento e Ricerca Scientifica in Oncologia*" (CARSO), concernente lavori e forniture posti in essere dall'amministrazione consortile in assenza della prescritta copertura finanziaria.

Si rammenta che per il predetto Consorzio è stata avviata la procedura di liquidazione, giusta verbale dell'assemblea dei soci dell'11/11/2015 e che lo Statuto del medesimo Consorzio all'art. 28 "*Scioglimento e nomina dei liquidatori*" prevede che "*in caso di scioglimento del Consorzio, ogni elemento attivo sarà devoluto ad iniziative di ricerca, ferma restando la devoluzione all'Università degli Studi di Bari dei beni con vincolo di destinazione. L'Università degli Studi di Bari, su richiesta dei Consorziati che intendono perseguire in forme diverse gli scopi di cui al precedente art. 5, potrà consentire agli stessi l'utilizzazione in uso del patrimonio ad essa devoluto*".

Resta inteso che l'eventuale devoluzione del predetto importo alla gestione liquidatoria del CARSO sarà oggetto di successiva istruttoria e deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

- **QUOTA SSIS**

Nelle more della definizione dei rapporti con gli altri Atenei, in ordine all'eventuale concorso alle spese SSIS, di cui è già stata fornita istruttoria al C. di A., si propone di stanziare la somma di Euro 500.000,00 per far fronte ad obbligazioni di pagamento già maturate.

LIMITAZIONI DI SPESA PRESCRITTE DALLA LEGGE 30/7/2010 N. 122

La manovra varata con il Decreto Legge 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, presentava l'esigenza di ridurre l'indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche. La materia è stata, poi, oggetto di reiterati interventi normativi di contenimento della spesa stratificatisi nel tempo.

Le disposizioni introdotte dalla predetta Legge hanno prescritto il contenimento degli stanziamenti di alcune tipologie di spesa ed il versamento annuale al Bilancio dello Stato dei relativi risparmi.

Le limitazioni di spesa in argomento, nonché le relative quote oggetto di rimborso al Bilancio dello Stato, sono state verificate, con esito positivo, dai Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

A seguito di verifica amministrativo-contabile svolta presso questo Ateneo, nel periodo compreso tra il 7 luglio ed il 9 ottobre 2012, il dirigente dei predetti Servizi Ispettivi ha dichiarato, nell'ambito del relativo verbale del 10/12/2012, a pag. 17, che *“si prende atto che con vari provvedimenti l'Università ha dato applicazione ai limiti di spesa sanciti dal D.L. 31.5.2010, n. 78, convertito in L. 122/2010”*. A pag. 20, lo stesso ha precisato che *“si prende atto, infine, che, ove previsto dalla normativa citata, i risparmi derivanti dalle riduzioni di spesa sopra descritte sono stati versati in conto entrate del Bilancio dello Stato”*.

Gli stessi vengono di seguito riproposti nelle medesime misure, stante la relativa invarianza anche per gli anni successivi a quello della verifica amministrativo contabile, fatte salve le spese per l'esercizio di autovetture, oggetto di ulteriori, successive riduzioni (debitamente contabilizzate), per i risparmi di cui all'art. 6, comma 3, del D.L. 78/2010, relativi alle riduzioni dei compensi agli organi di indirizzo, direzione e controllo, la cui efficacia è limitata fino al 2015, e per le misure di contenimento previste in materia di spesa per mobili e arredi dalla legge di stabilità del 2013, la cui efficacia era limitata al solo periodo 2013 - 2015.

Con riferimento a tali due ultime riduzioni di spesa, oggetto fino all'anno in corso di versamento al Bilancio dello Stato, si precisa che si è provveduto ugualmente a stanziare in via del tutto prudenziale, in bilancio, anche per il 2016, i relativi importi, pari, rispettivamente, ad Euro 105.854,37 ed Euro 60.091,29, per far fronte all'eventualità di un'ulteriore proroga ad opera della Legge di Stabilità per il 2016 o di altro provvedimenti legislativo.

Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza

L'art. 6, comma 8, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con Legge 30 luglio 2010, n. 122, dispone che, a decorrere dal 2011, la spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza non possa superare il 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità. La norma sancisce espressamente l'esclusione, da tale limite, delle spese per convegni organizzati dalle Università e dagli enti di ricerca. Al riguardo, con circolare n. 36 del 23 dicembre 2008, il Ministero dell'Economia e Finanze aveva precisato che *"la riduzione di cui trattasi è volta a razionalizzare e comprimere le spese strumentali non strettamente connesse alla realizzazione della mission istituzionale di un ente ed organismo pubblico. Relativamente alle spese per convegni e mostre, i limiti predeterminati dalla normativa non trovano applicazione laddove l'organizzazione di mostre e convegni concretizzi l'espletamento dell'attività istituzionale degli enti interessati"*. L'art. 10, comma 20, del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, ha sostituito l'ultimo periodo del citato art. 6, comma 8, confermando che la misura di contenimento non si applica - tra gli altri - ai convegni organizzati dalle Università e dagli Enti di Ricerca.

Ai fini del calcolo del limite dello stanziamento di spesa per l'anno 2016, riferito alle spese di rappresentanza e pubblicità, si è provveduto a rilevare la spesa sostenuta nell'anno 2009, a valere sui capitoli 102340 "Spese di rappresentanza" e 102465 "Spese promozione immagine", pari, rispettivamente, ad Euro 8.855,66 ed Euro 52.989,52. La previsione per i predetti capitoli di spesa, per l'anno 2016, non può, pertanto, superare, rispettivamente, gli importi di Euro 1.771,13 (8.855,66 x 20%) ed Euro 10.597,90 (52.989,52 x 20%).

Per tali riduzioni di spesa, il comma 21, art. 6, del D. L. 78/2010, convertito in Legge 122/2010, prevede che i conseguenti risparmi siano versati annualmente al bilancio dello Stato. Se ne rappresenta, di seguito, l'entità.

Capitolo di spesa	Spesa sostenuta nell'anno 2009	Limite previsione di spesa 2016 (20%)	Risparmi da devolvere al Bil. dello Stato (80%)
102340 "Spese di rappresentanza" ***	8.855,66	1.771,13	7.084,53
102465 " Promozione immagine" ***	52.989,52	10.597,90	42.391,62

Gli importi relativi alla riduzioni di spesa di Euro 7.084,53 ed Euro 42.391,62 sono stati stanziati nel bilancio di previsione 2016, in corrispondenza del capitolo 2010103 *"Rimborsi al bilancio dello Stato di cui al D.L. 78/2010 convertito in Legge 122/2010"*, per essere successivamente rimborsati al bilancio dello Stato (codice B.IX.12 del budget economico). Come per l'anno 2015, il risparmio di spesa riferito alle strutture dipartimentali ammonta a Euro 5.905,90. Anche tale importo è stato stanziato in corrispondenza del Capitolo di spesa 2010103 *"Rimborsi al bilancio dello Stato di cui al D.L. 78/2010 convertito in Legge 122/2010"* (codice B.IX.12 del budget economico), per essere successivamente rimborsato all'Erario.

Spese per sponsorizzazioni

L'art. 6, comma 9 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni nella Legge 31 luglio 2010, n. 122 prescrive che a **decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche non potranno effettuare spese per sponsorizzazioni.**

È utile precisare quanto puntualizzato nel parere della Corte dei Conti (Sezione regionale di controllo per la Lombardia, parere n. 1075/2010) in merito alla qualificazione del contratto di sponsorizzazione; in particolare è stato rilevato, in assenza di una definizione giuridica dell'istituto, che la sponsorizzazione rappresenta *"il contratto atipico, a titolo oneroso ed a prestazioni corrispettive, attraverso il quale una parte, dietro corrispettivo o concorso nelle spese dell'iniziativa, assume l'obbligo di associare a proprie attività il nome o il segno distintivo dell'altra parte (sponsor)"*.

Nel bilancio di previsione 2016 non è stata prevista alcuna spesa a tale titolo.

Spese per missioni

L'articolo 6, comma 12 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122 dispone che, **a decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche** inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione **non possono effettuare spese per missioni**, anche all'estero, con esclusione delle missioni internazionali di pace, delle missioni delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, del personale di magistratura, nonché di quelle strettamente connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili ad assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari, nonché con investitori istituzionali necessari alla gestione del debito pubblico, **per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009**. Il limite di spesa può essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento adottato dall'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione dell'ente. Il presente comma non si applica alla spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi.

L'art. 29, comma 15 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 ha escluso dalla limitazione in argomento la spesa effettuata con risorse derivanti da finanziamenti dell'Unione europea ovvero di soggetti privati. L'art. 58, comma 3bis del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni in Legge 9 agosto 2013, n. 98 ha, successivamente, escluso dal limite anche la spesa effettuata con risorse derivanti da finanziamenti di soggetti pubblici destinati ad attività di ricerca, e in particolare per le Università sono pertanto escluse:

- » la spesa effettuata con risorse derivanti da finanziamenti dell'Unione Europea ovvero da soggetti privati;
- » la spesa effettuata con risorse derivanti da finanziamenti di soggetti pubblici per attività di ricerca.

Con circolare n. 40 del 23 dicembre 2010, contenente indicazioni operative per la predisposizione dei bilanci di previsione per l'esercizio 2011 degli enti e organismi pubblici, il Ministero dell'Economia e Finanze, a pag. 14, aveva precisato: *“si ritiene che, ai fini della determinazione dell'ammontare delle spese sostenibili nel rispetto dei limiti consentiti, possano escludersi le spese necessariamente sostenute nell'ambito della realizzazione di specifici progetti, ivi comprese le spese per missioni, per la quota finanziata con fondi provenienti dall'Unione europea o da altri soggetti pubblici o privati. In tali casi la valutazione in merito all'inerenza e necessità delle spese di cui trattasi per la realizzazione dei progetti è demandata alla responsabilità degli amministratori ed alla verifica dell'organo interno di controllo”*. Come già sopra evidenziato, l'art. 29, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, con specifico riguardo alla limitazione di spesa del 50% delle missioni delle Università e degli enti di ricerca, ha previsto: *“all'art. 6, comma 12, quarto periodo, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole: <<compiti ispettivi>> sono aggiunte le seguenti: <<e a quella effettuata dalle università e dagli enti di ricerca con risorse derivanti da finanziamenti dell'Unione Europea ovvero di soggetti privati>>”*, con ciò consentendo di poter superare il limite in parola, in tutti i casi in cui la relativa spesa sia finanziata dall'Unione Europea o da altri soggetti privati.

Di fatto, per il sistema universitario, il Legislatore ha così inteso recepire, in una specifica disposizione di legge, quanto già precisato dal Ministero dell'Economia e Finanze con la predetta circolare n. 40 del 23 dicembre 2010, senza tuttavia annoverare (a differenza di quanto previsto dalla stessa circolare) le spese per missioni, per la quota finanziata da altri soggetti pubblici, tra quelle escluse dalla limitazione del 50%, ove necessariamente sostenute nell'ambito della realizzazione di specifici progetti.

Al riguardo, con successiva circolare n. 2 del 5 febbraio 2013, il Ministero dell'Economia e Finanze, ha precisato che: *“per effetto della novella legislativa recata dall'articolo 29, comma 15, della legge n. 240/2010, che ha integrato il quarto periodo del comma 12 del citato articolo 6 del decreto legge n. 78/2010, l'esclusione dal limite del 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 è stata estesa alle spese di missione effettuate dalle Università e dagli enti di ricerca con risorse derivanti da finanziamenti dell'Unione europea ovvero di soggetti privati. Poiché le ipotesi di esclusione dal limite individuate dalla legge devono ritenersi tassative e non suscettibili di interpretazione analogica, le missioni delle Università ed enti di ricerca gravanti su fondi o finanziamenti pubblici non possono ritenersi automaticamente sottratte dal tetto del 50% previsto dalla norma. Sotto tale profilo, per i predetti enti deve ritenersi superata la circolare n. 40 del 2010”*.

Nel testo dell'istruttoria della proposta di delibera per il Consiglio di Amministrazione del 28/6/2013, i cui contenuti sono stati integralmente recepiti nella decisione assunta al riguardo nella medesima seduta, l'Ufficio aveva già evidenziato come l'esclusione delle sole università e degli enti di ricerca dall'automatica disapplicazione del limite del 50% della spesa sostenuta per missioni, nell'ambito di specifici progetti alimentati da enti pubblici, posta in essere dalla circolare MEF n. 2 del 5/2/2013, e la revoca delle indicazioni fornite in tal senso dalla precedente circolare n. 40 del 2010, avesse di fatto configurato una contraddittoria, difforme applicazione del comma 12, art. 6, del D.L. 78/2012 tra il sistema dell'Università e della ricerca e le altre pubbliche amministrazioni interessate a tale restrizione, per le quali, invero, le indicazioni della medesima circolare n. 40/2010 non erano state revocate.

Tale circostanza - come ulteriormente precisato nella predetta istruttoria - aveva determinato una manifesta illogicità della medesima esclusione nei confronti di un settore della pubblica amministrazione, quale quello universitario, nel quale il ruolo della mobilità nei progetti di ricerca richiede, più degli altri, il fisiologico, sistematico scambio di conoscenze ed esperienze, in particolare nel contesto internazionale. A tanto si aggiunga, altresì, che la gestione di progetti di ricerca, aventi una propria, specifica pianificazione finanziaria, è spesso soggetta alla preventiva approvazione degli enti finanziatori, anche di natura pubblica (tra i quali lo stesso Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca), e che, pertanto, gli stessi progetti avrebbero subito, da tale esclusione, un *vulnus* causato dalla perdita di risorse finanziarie, scaturente dall'impossibilità di sostenere e rendicontare gli oneri di mobilità.

Per le predette ragioni, il Consiglio di Amministrazione, nella citata seduta del 28/06/2013, tenuto conto della possibilità, annoverata dallo stesso art. 6 del D.L. 78/2010 come convertito in Legge 122/2010, di consentire il superamento del tetto del 50% in casi eccezionali *“previa adozione di un motivato provvedimento dell'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione dell'ente”*, preso atto del preventivo parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti reso nella riunione del 29 maggio 2013, aveva deliberato:

che il limite del 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 per missioni di cui all'art. 6, comma 12, del Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, Legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applichi nei casi in cui il trattamento di missione sia correlato alla realizzazione di progetti di ricerca scientifica e trasferimento tecnologico, anche internazionali, commissionati da istituzioni pubbliche o private (PRIN, FIRB, etc.), fatta eccezione per le spese sostenute a valere sui fondi ex 60%, per le quali invece deve ritenersi applicabile la prevista riduzione, nonché, più in generale, di progetti a cofinanziamento esterno e/o comunitario;

- che il predetto limite non si applichi, inoltre, ai casi in cui i trattamenti di missione siano correlati alla realizzazione di attività commerciali (c/terzi) o di consulenza commissionate e finanziate da terzi, nonché:
- alle missioni necessarie ad assicurare il funzionamento delle sedi universitarie decentrate di Taranto e Brindisi, per la quota strettamente connessa al finanziamento degli enti locali del territorio Jonico;
- alle missioni necessarie all'espletamento delle funzioni di componente esterno del Collegio dei Revisori dei Conti e del Nucleo di Valutazione;
- alle missioni necessarie a consentire il funzionamento delle commissioni relative agli esami di stato di abilitazione all'esercizio delle professioni, di nomina ministeriale;
- alle missioni connesse all'imprescindibile esercizio delle funzioni degli avvocati di Ateneo, volte ad assicurare la propria presenza, in rappresentanza di questa Università, ai contenziosi presso le magistrature superiori con sede in Roma.

Preme qui sottolineare che all'evidenziata, manifesta illogicità dell'automatica esclusione degli Atenei dagli enti per i quali le spese di missione finanziate da enti pubblici, necessariamente sostenute nell'ambito delle realizzazione di specifici progetti di ricerca, potessero essere escluse dal limite del 50%, determinata dall'alluvionale normativa emanata in argomento e dalle (spesso contraddittorie) circolari interpretative del Ministero dell'Economia e Finanze, ha posto rimedio il Legislatore con l'emanazione del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, coordinato con la Legge di conversione 9 agosto 2013, n.

98, il quale, all'art. 58, comma 3-bis, ha così disposto: *"all'art. 6, comma 12, quarto periodo, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole: << soggetti privati >> sono aggiunte le seguenti: << nonché da finanziamenti di soggetti pubblici destinati ad attività di ricerca >>".* Per favorire la sistematica lettura delle disposizioni succedutesi nel tempo in materia per il settore universitario, di seguito si riporta il nuovo testo dell'art. 6, comma 12, del Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito con Legge 122/2010, così come modificato dall'art. 29 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dall'art. 58, comma 3-bis del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, coordinato con la Legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98: *"a decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per missioni, anche all'estero, con esclusione delle missioni internazionali di pace e delle Forze armate, delle missioni delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, del personale di magistratura, nonché di quelle strettamente connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari, nonché con investitori istituzionali necessari alla gestione del debito pubblico, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 ... Il limite di spesa stabilito dal presente comma può essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento adottato dall'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione dell'ente. Il presente comma non si applica alla spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi e a quella effettuata dalle università e dagli enti di ricerca con risorse derivanti da finanziamenti dell'Unione europea ovvero di soggetti privati nonché da finanziamenti di soggetti pubblici destinati ad attività di ricerca."* Sicché, nella seduta del 7 aprile 2014, su conferme parere del Collegio dei Revisori dei Conti reso in data 13 marzo 2014, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato che *"ad integrazione delle fattispecie oggetto di esclusione dall'applicazione del limite del 50% di cui all'art. 6, comma 12, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, già deliberate da questo Consesso nella seduta del 28 giugno 2013 e confermate con delibera del 30 settembre 2013, che il medesimo limite non si applichi, altresì, in tutti i casi in cui la spesa per missioni faccia riferimento ad attività e a progetti di ricerca finanziati dal Fondo di Finanziamento Ordinario"*.

Alla luce della predetta disposizione di legge, già decorrere dall'esercizio 2015 non si è più proceduto al versamento al Bilancio dello Stato dell'importo di Euro 35.257,98, concernente il risparmio di spesa dell'anno 2009 riferito alle strutture dipartimentali, poiché riferito a missioni svolte per attività di ricerca, escluse dall'applicazione della normativa in disamina.

Permane, invece, l'obbligo del versamento al Bilancio dello Stato della quota di missioni a carico del Bilancio di Ateneo.

Il comma 21 dell'art. 6, comma 12, del Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della Legge 30 luglio 2010, n. 122 prevede, infatti, che i risparmi provenienti dalle riduzioni di spesa in argomento siano versati annualmente al bilancio dello Stato.

La previsione del Capitolo di spesa 101110 "Indennità di missioni" è stata, pertanto, quantificata nella misura del 50% dell'importo relativo al totale della spesa sostenuta nell'anno 2009, pari ad Euro 109.819,52, al netto dell'importo di Euro 9.000,00, concernente la spesa sostenuta nello stesso anno per missioni presso organismi internazionali o comunitari. L'importo da versare allo Stato, come anche certificato dai Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica del Ministero dell'Economia e Finanze nel corso della citata verifica amministrativo contabile, ammonta, pertanto, ad Euro 50.409,76 $(109.819,52 - 9.000,00) \times 50\%$, mentre l'importo della previsione di spesa ammonta ad Euro 59.409,76 $(50.409,76 + 9.000,00)$.

Nella tabella di seguito riportata si riepiloga la modalità di calcolo dello stanziamento 2016 e della quota da versare al bilancio dello Stato.

MISSIONI (CAP. 101110)				
A	B	C	D	E
Spesa missioni 2009	Spesa missioni per partecipaz. ad org. intern. o comunitari 2009	Spesa 2009 al netto missioni org. intern. o comunitari A - B	Riduzione 50% da versare allo Stato $(A-B) \times 50\%$	Previsione 2016 B + D
109.819,52	9.000,00	100.819,52	50.409,76	59.409,76

Il predetto risparmio di Euro 50.409,76 è stato iscritto nel bilancio di previsione 2016, in corrispondenza del capitolo 2010103 "Rimborsi al bilancio dello Stato di cui al D.L. 78/2010 convertito in Legge 122/2010" (codice B.IX.12 del budget economico), per essere successivamente versato al bilancio dello Stato.

Il divieto di operare, in corso d'anno, variazioni in aumento delle disponibilità finanziarie del capitolo di spesa in esame, imporrà, nel corso dell'anno 2016, un oculato monitoraggio degli impegni assunti ed una puntuale pianificazione delle esigenze di mobilità.

Spese per attività di formazione

In ragione di quanto prescritto dall'art. 6, comma 13, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, a decorrere dall'anno 2011, la spesa sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione per attività di formazione deve essere non superiore al 50 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009.

Il successivo comma 21 dello stesso articolo prevede che i risparmi provenienti dalle riduzioni di spesa in argomento siano versati annualmente al bilancio dello Stato.

Tenuto conto che la spesa sostenuta nell'anno 2009 per formazione ammonta ad Euro 144.353,22, si è provveduto ad iscrivere, in corrispondenza del capitolo 1010203 "Spese per la formazione del personale dirigente e tecnico amministrativo" (codice B.VIII.2 del budget economico) la previsione di Euro 72.176,61 (50%). La differenza, di pari importo, è stata iscritta in corrispondenza del capitolo 2010103 "Rimborsi al bilancio dello Stato di cui al D.L. 78/2010 convertito in Legge 122/2010" (codice B.IX.12 del budget economico), per essere successivamente versata al bilancio dello Stato.

Come per l'anno 2015, il risparmio relativo alle strutture dipartimentali ammonta ad Euro 50.276,68. Anche tale importo è stato stanziato in corrispondenza del predetto capitolo, al fine del suo successivo versamento all'Erario.

Si segnala, infine, che la Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia - nell'adunanza del 3 febbraio 2011, rispondendo ad una specifica richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di Settala, intesa a conoscere se nella limitazione prevista dalla disposizione normativa in questione rientrassero anche le spese sostenute dall'Amministrazione per corsi di formazione obbligatori ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro (come ad esempio i corsi antincendio e di primo soccorso), ha concluso nel senso che la *“disposizione contenuta nel comma 13 dell'art. 6 del D.L. 78 sia riferibile ai soli interventi formativi decisi o autorizzati discrezionalmente dall'ente locale e non riguardi le attività di formazione previste da specifiche disposizioni di legge”*. In ordine a tale interpretazione, al fine di imputare correttamente la spesa rappresentativa delle spese da sostenere per corsi di formazione obbligatori ai sensi del D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro, era stato istituito l'apposito capitolo di bilancio n. 101071 *“Spese per la formazione del personale dirigente e tecnico amministrativo non soggetta ai limiti di cui all'art. 6, c. 13, Legge 122/2010”*, all'interno del quale è stata prevista la spesa per gli interventi formativi obbligatori stimati dal competente Dipartimento Affari Generali Tecnico e per la Sicurezza (Euro 139.620,00 per l'esercizio 2016).

Spese manutenzione immobili

L'art. 8, comma 1 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, prevede che le spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, **a decorrere dall'anno 2011, è determinato nella misura del 2% del valore dell'immobile utilizzato**. Resta fermo quanto previsto dai commi da 619 a 623 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e i limiti e gli obblighi informativi stabiliti dall'art. 2, comma 222, periodo decimo ed undicesimo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

Resta vigore il limite di spesa, **pari all'1 per cento del valore dell'immobile, relativo all'esecuzione di interventi di sola manutenzione ordinaria**. Entrambe le prescrizioni sono previste dal comma 618 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244. Mentre, per quanto concerne i rinvii ai commi 619 e seguenti, si rileva che gli stessi dispongono specifiche raccomandazioni in materia di monitoraggio della spesa (mediante imputazione a specifici capitoli di bilancio, di parte corrente per la manutenzione ordinaria, e di parte conto capitale per quella straordinaria).

Le limitazioni prescritte dal Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 non si applicano agli interventi obbligatori ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante il *“Codice dei beni culturali e del paesaggio”* e del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, **concernente la sicurezza sui luoghi di lavoro**.

Si precisa che la consistenza finale del patrimonio immobiliare di Ateneo al 31/12/2014 (situazione patrimoniale allegata al conto consuntivo) ammonta ad Euro 274.431.458,02. Pertanto, il limite di spesa per la sola manutenzione ordinaria, fissato nella misura dell'1% del patrimonio immobiliare, ammonta ad Euro 2.744.314,58, mentre la previsione del pertinente capitolo di spesa ammonta ad Euro 1.742.186,64.

L'art. 2, comma 618 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto, inoltre, che l'eventuale differenza tra l'importo delle predette spese relative all'anno 2007 e l'importo delle stesse rideterminato a partire dall'anno 2008 è versata annualmente al Bilancio dello Stato entro il 30 giugno. Dai dati esposti nella tabella di seguito riportata si evidenzia che non sussiste alcun obbligo di versamento all'Erario, in quanto la spesa impegnata nell'anno 2007 per manutenzione ordinaria è pari ad euro 1.670.532,59, inferiore al valore ricalcolato sulla base della normativa in esame.

SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI	
Valore patrimonio immobiliare	274.431.458,02
Limite 2014 per manutenzione ordinaria (1% del valore del patrimonio immobiliare)	2.744.314,58
Spesa impegnata 2007 per manutenzione ordinaria	1.670.532,59

Assunzione di personale a tempo determinato

L'art. 9, comma 28 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con Legge 30 luglio 2010, n. 122 stabilisce che «*a decorrere dall'anno 2011, (...) le Università (...) possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per il personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'art. 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (...) non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009*».

Resta in vigore la disposizione contenuta nell'art. 1, comma 188, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 e s. m. e i. che consente alle Università la possibilità di «*prescindere dalla limitazione di spesa per la stipula di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato ovvero di contratti di collaborazione coordinata e continuativa finalizzati all'attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica ovvero di progetti finalizzati al miglioramento dei servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico del Fondo per il Finanziamento Ordinario*».

Come già argomentato in sede di approvazione del bilancio di previsione 2015, la spesa sostenuta nel 2009 ammonta ad Euro 915.792,19 per contratti di lavoro a tempo determinato (Ex. Capp. 101200 e 101205) e ad Euro 1.435.877,39 per collaborazioni coordinate e continuative (Ex. Cap. 102680). Sicché, il limite di spesa, se considerato con riferimento al solo esercizio 2009, ammonterebbe ad Euro 1.435.877,41 (Euro 457.896,09 per tempo determinato + Euro 977.981,32 per co.co.co.).

Si è ritenuto, tuttavia, di ricostruire il predetto limite di spesa, a partire da quella sostenuta nell'anno 2003, calcolando la precedente riduzione prevista dall'art. 3, comma 80, della Legge 244/2007 (35% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2003).

Tipologia personale	Spesa anno 2003	Limite di spesa a partire dall'anno 2008 (35% della spesa relativa all'anno 2003, ai sensi dell'art. 3, comma 80, della Legge 244/2007)	Limite di spesa a partire dall'anno 2011 (50% della spesa sostenuta nell'anno 2009, ai sensi dell'art. 9, comma 28, della Legge 122/2010)
Personale tecnico amministrativo a tempo determinato (Cap. 101200)	1.428.700,00	500.045,00	250.022,50
Personale con contratti di collaborazione coordinata e continuativa (Cap. 102680)	1.099.218,31	384.726,41	192.363,20
TOTALE LIMITE DI SPESA PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E CO COCO PER IL 2016			442.385,70

Si è provveduto ad iscrivere, per l'anno 2016, l'importo di Euro 217.516,00, a valere sul Capitolo di spesa 1010401 "Personale tecnico amministrativo e dirigente a tempo determinato" (codice B.VIII.2 budget economico), pertanto per un valore inferiore al limite (Euro 442.385,70) consentito dalla normativa in argomento.

Per le collaborazioni coordinate e continuative non si prevede, invece, alcuna previsione di spesa.

Tenuto conto del margine disponibile per effettuare ulteriori spese entro il limite massimo previsto dalla normativa, pari ad Euro 442.385,70, a fronte di una previsione di spesa di Euro 217.516,00, sarà valutata nel corso dell'anno 2016 la possibilità di stanziare ulteriori risorse, mediante attingimento dal Fondo di Riserva, per l'attivazione di contratti di collaborazione coordinata e continuativa secondo le modalità previste dalla vigente normativa in materia.

Spese per l'acquisto, il noleggio, l'esercizio e la manutenzione di autovetture

Per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, il comma 14 dell'art. 6 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della Legge 30 luglio 2010, n. 122, prevede che "a decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese di ammontare superiore all'80 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2011, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere".

La legge di stabilità per il 2013, all'art. 1, comma 143 (come modificato dall'art. 1, comma 1 del Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito in Legge 30 ottobre 2013, n. 135) ha inoltre stabilito che, fino al 31 dicembre 2015, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, non possono acquistare autovetture né possono stipulare contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture.

Nel limite devono essere considerate le spese per autovetture come individuate dall'art. 54, comma 1 D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (ovvero veicoli destinati al trasporto di persone aventi al massimo nove posti, compresi quello del conducente). Inoltre, il limite di spesa

risulta unico, in quanto cumulativo delle spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture.

Anche per tale fattispecie di riduzione di spesa, il comma 21 dell'art. 6, del D.L. 78/2010 prevede che i conseguenti risparmi siano versati annualmente al bilancio dello Stato. Di seguito si rappresenta l'ammontare della spesa sostenuta nell'anno 2009 in corrispondenza dei capitoli relativi all'acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture e le riduzioni prescritte a decorrere dall'anno 2011.

Capitolo di bilancio	Spesa sostenuta nell'anno 2009	Previsione 2011 max 80%	Riduzione da rimborsare allo Stato (20%)
102410 "Spese per manutenzione ed esercizio mezzi di trasporto"	54.950,40	43.960,32	10.990,08
102415 "Spese per manutenzione, pedaggi e carburante"	32.134,54	25.707,63	6.426,91

Il predetto importo, pari ad Euro 17.416,99 (Euro 10.990,08 + 6.426,91) è stato conseguentemente iscritto in corrispondenza del capitolo 2010103 "Rimborsi al bilancio dello Stato di cui al D.L. 78/2010 convertito in Legge 122/2010" (codice B.IX.12 del budget economico), per essere successivamente versato al bilancio dello Stato.

Come per l'anno 2015, il risparmio di spesa relativo alle strutture dipartimentali ammonta ad Euro 1.187,23. Anche quest'ultimo è stato previsto in corrispondenza del medesimo stanziamento.

L'art. 15, comma 1 della Legge 23/6/2014, n. 89 ha apportato talune modifiche all'art. 15, comma 2 della Legge 7/8/2012, n. 135; più in particolare, è stato previsto che, a decorrere dal 1° maggio 2014, le Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione non possono effettuare spese di ammontare superiore al 30% della spesa sostenuta nel 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi.

La citata, ulteriore misura di contenimento della spesa per autovetture, che non inficia l'obbligo di versamento al Bilancio dello Stato dei citati risparmi, deve peraltro intendersi aggiuntiva alle riduzioni già operate, ai sensi dell'art. 6, comma 14, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78. In base a quanto precisato nella Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 2 del 5 febbraio 2013, "le somme derivanti dall'applicazione delle nuove riduzioni di spesa (...) non devono essere versate in conto entrate al bilancio dello Stato e, quindi, per le Amministrazioni interessate, tali importi costituiscono delle economie. Restano, invece, da versare, nell'apposito capitolo in conto entrate al bilancio dello Stato, le somme derivanti dalle riduzioni compiute in applicazione del (...) comma 14 dell'art. 6 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, in attuazione a quanto stabilito dal successivo comma 21 dello stesso art. 6"

Per quanto attiene, invece, al limite massimo di spesa per l'esercizio 2016, si provvede, di seguito, ad indicarne la modalità di relativa determinazione.

Capitolo di bilancio	Spesa sostenuta nell'anno 2011	Limite di spesa 2015 (30% anno 2011)

102410 "Spese per manutenzione ed esercizio mezzi di trasporto"	43.079,07	12.923,72
102415 "Spese per manutenzione, pedaggi e carburante"	25.694,57	7.708,37

Sono escluse dai limiti in argomento le spese sostenute nell'ambito della realizzazione di specifici progetti, per la quota finanziata con fondi provenienti dall'Unione europea o da altri soggetti pubblici o privati (in analogia a quanto previsto nella Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 23 dicembre 2010).

LIMITAZIONI DI SPESA PRESCRITTE DALLA LEGGE DI STABILITA' 2013

Il quadro normativo inerente le limitazioni di spesa è stato ulteriormente perfezionato dalle prescrizioni di cui alla Legge di stabilità 2013, che introduce ulteriori disposizioni volte alla razionalizzazione della spesa.

Spese per consulenze in materia informatica

Il comma 146 dell'art. 1 della Legge di stabilità 2013 prevede che le amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della Legge 31 dicembre 2009 n. 196, possono conferire incarichi di consulenza in materia informatica **solo in casi eccezionali adeguatamente motivati che richiedono il ricorso a specifiche professionalità per intervenire su problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informativi.**

Nessuna previsione finanziaria è stata iscritta nel Bilancio di Previsione 2015 in merito.
Bari,

Il Capo Area
(Dott. Riccardo Leonetti)

Il Dirigente
(Dott. Sandro Spataro)

Il Direttore Generale
(Avv. Federico Gallo)

Il Rettore
(Prof. Antonio Felice Uricchio)